

FPA

FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

www.fonage.it

REFERENDUM PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

REGOLAMENTO ELETTORALE

REFERENDUM PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI NELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea il Consiglio di amministrazione provvede ad invitare l'associazione di categoria delle Imprese a procedere alla designazione dei propri rappresentanti ed avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti.

Per iscritto si intende sia l'agente in attività che il proscrittore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data.

Contestualmente alla data di indizione del Referendum il Consiglio di amministrazione provvede ad informare:

- a) le organizzazioni sindacali di categoria degli Agenti in quanto sottoscrittrici di contratti collettivi (attualmente SNA e UNAPASS) tramite raccomandata a.r.;
- b) gli iscritti, tramite pubblicazione sul sito internet www.fonage.it e contestuale invio di una circolare in posta prioritaria a tutti i potenziali aventi diritto al voto.

Il Consiglio di amministrazione provvede altresì ad invitare tutti gli interessati a presentare le liste elettorali entro e non oltre 30 (trenta) giorni:

- dalla data di ricezione della raccomandata a.r., per le organizzazioni sindacali di categoria di cui alla lettera a);
- dalla data di pubblicazione sul sito internet e di invio della circolare, per gli iscritti di cui alla lett. b)

In sede di prima attuazione delle disposizioni del nuovo Statuto e del presente Regolamento Elettorale, la procedura per l'elezione dell'Assemblea dei delegati sarà avviata dall'organo amministrativo in carica.

2. COMMISSIONE ELETTORALE

All'atto della indizione del Referendum il Consiglio di amministrazione nomina una Commissione elettorale, della quale deve far parte il Direttore del Fondo, che si occupa dell'attuazione e del corretto svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento.

La Commissione elettorale fissa la data dello scrutinio che dovrà comunque effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea.

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto al voto tutti coloro che alla data di indizione del referendum risultino:

- agenti in attività,
- procuratori volontari

a condizione che siano in regola con la contribuzione alla stessa data

- titolari di pensione diretta erogata dal Fondo.

Sono eleggibili alla carica di componente dell'Assemblea dei delegati esclusivamente i soggetti di cui sopra.

4. LISTE ELETTORALI

I rappresentanti degli iscritti in seno all'Assemblea sono eletti con il sistema del voto di lista per corrispondenza.

Concorrono all'elezione:

- a) le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle organizzazioni sindacali di categoria degli Agenti così come indicate al punto 1. lett. a) e sottoscritte come indicato nel successivo punto 5.
- b) le liste presentate da almeno 150 iscritti, e sottoscritte come indicato nel successivo punto 5.

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un nome, dovrà contenere l'indicazione di 45 nominativi di cui 30 agenti e/o procuratori volontari in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum e 15 pensionati titolari di una pensione diretta del Fondo alla data di indizione del referendum e dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato n. 1 appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale.

In ciascuna lista dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi. Nello specifico nella lista elettorale nessun genere potrà essere rappresentato rispetto all'altro in misura superiore a quattro quinti.

I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

Non saranno comunque ammesse le liste che non conterranno esattamente la distribuzione sopra descritta tra agenti e/o procuratori volontari e pensionati (rispettivamente 30 e 15) o che comunque non siano redatte in conformità al presente Regolamento.

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste devono pervenire al Consiglio di amministrazione presso l'indirizzo del Fondo a mezzo raccomandata a.r. spedita nel termine di trenta giorni previsto al punto 1.. Per identificare la data di presentazione farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Le liste di cui al punto 4 lettera a) dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria degli Agenti così come indicate al punto 1. lett. a). Le liste di cui al punto 4 lettera b) dovranno essere sottoscritte da tutti i presentatori e corredate da fotocopia del

documento di identità non scaduto di tutti i firmatari.

Entro 10 giorni dalla data del ricevimento delle liste, la Commissione elettorale - previa verifica dei requisiti di eleggibilità di cui al punto 3. del presente Regolamento, della conformità della lista stessa rispetto al modello predisposto ed egli altri requisiti previsti nel presente Regolamento - provvederà ad ammettere o respingere le liste presentate.

L'eventuale provvedimento di rieiezione verrà comunicato tempestivamente a mezzo raccomandata a.r. al capolista della lista interessata dando termine 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata per la presentazione di una nuova lista, senza possibilità di modifiche in caso di riscontro di ulteriori anomalie.

Entro i 7 giorni successivi la Commissione Elettorale provvederà a pubblicare sul sito del Fondo www.fonage.it tutte le liste ammesse.

6. MODALITA' DI INVIO DELLE SCHEDE

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle liste sul predetto sito del Fondo www.fonage.it dovrà essere spedita agli aventi diritto al voto, mediante raccomandata, una busta contenente il materiale di seguito indicato:

- A. una nota d'accompagnamento a firma del Presidente con i riferimenti alle norme statutarie
- B. la scheda di votazione comprendente tutte le liste ammesse al voto, un estratto del presente Regolamento elettorale e l'indicazione della data dello scrutinio
- C. la busta per la restituzione della scheda di votazione con l'indirizzo del Notaio incaricato, il numero di matricola del votante ed il codice a barre corrispondente al numero stesso.

La stampa e la spedizione di quanto indicato ai precedenti punti A, B e C verranno effettuate tramite la società POSTEL o altra Società di servizi alla quale verranno forniti in formato elettronico a cura dell'Amministrazione del Fondo i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di matricola di tutti gli aventi diritto al voto indicati al punto 3.

La Società addetta fornirà l'elenco completo degli iscritti ai quali avrà spedito le buste contenenti i documenti di cui ai punti A, B e C. Fornirà altresì un adeguato numero di copie complete del mailing per fare fronte ad eventuali nuovi invii. Nell'eventualità che un iscritto richieda un nuovo invio della scheda elettorale, perché non ricevuta o danneggiata, sarà cura dell'Amministrazione del Fondo provvedere alla spedizione tempestivamente e comunque non oltre il termine di seguito indicato.

Anche le buste tornate al mittente per mancato recapito verranno spedite a cura del Fondo sempre che sia possibile individuare tempestivamente il nuovo indirizzo del destinatario.

Qualora la raccomandata torni al mittente una seconda volta non si procederà ad ulteriori invii.

Non verranno rispediti le raccomandate tornate indietro per compiuta giacenza. Di tutti gli invii effettuati dal Fondo sarà conservata la relativa distinta postale. L'amministrazione del Fondo procederà al nuovo invio delle buste contenenti i documenti di cui ai punti A, B e C. limitatamente alle richieste ed alle buste tornate indietro entro e non oltre il 30° giorno dalla data di prima spedizione. Le richieste dei duplicati delle schede dovranno pervenire tramite fax, e-mail o lettera (in quest'ultimo caso farà fede il timbro di ricevimento degli uffici del Fondo).

Il predetto nuovo invio dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'eventuale richiesta di duplicato.

Tutte le schede elettorali dovranno pervenire all'indirizzo del Notaio incaricato a mezzo posta o consegnate a mano, utilizzando esclusivamente la busta allegata alla scheda stessa, entro e non oltre 10 giorni prima della data di effettuazione dello scrutinio indicata nella lettera di accompagnamento del Presidente. Il Notaio incaricato annoterà la data di ricezione e ne curerà la custodia fino all'inizio dello scrutinio.

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI SCRUTATORI

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate da scrutatori estratti a sorte dall'elenco degli iscritti contribuenti (agenti in attività e proscrittori volontari) e dall'elenco dei pensionati tutti residenti o domiciliati nel comune di Roma.

Non potranno essere nominati scrutatori coloro i quali fossero presenti in una qualsiasi delle liste ammesse alla votazione.

Gli scrutatori saranno in numero giudicato idoneo dal Notaio incaricato, di concerto con la Commissione elettorale, tenuto conto delle schede da scrutinare e dovranno rappresentare, salvo quanto di seguito specificato, per circa l'80% gli iscritti contribuenti e per circa il 20% i pensionati diretti.

Per l'individuazione degli scrutatori verrà seguita la seguente procedura:

- il Fondo consegnerà al Notaio incaricato due urne, una contenente i nominativi degli iscritti contribuenti e l'altra i nominativi dei pensionati diretti, censiti due giorni prima della data fissata per l'estrazione,
- verrà estratto da ciascuna urna un numero di nominativi quadruplo rispetto a quello ritenuto idoneo per le operazioni di scrutinio.

Gli scrutatori così sorteggiati verranno interpellati dagli uffici amministrativi del Fondo, in ordine di estrazione fino alla concorrenza del numero individuato e dovranno dichiarare l'accettazione o meno dell'incarico in forma scritta. Qualora in una delle due categorie di scrutatori estratti non si dovesse raggiungere il numero stabilito, si potrà far ricorso ai nominativi presenti nell'elenco dell'altra categoria.

8. SCRUTINIO DELLE SCHEDE

Lo spoglio delle schede si svolgerà presso la sede del Fondo pensione agenti o

eventuale altra sede che la Commissione elettorale riterrà opportuno prevedere, con la guida e l'assistenza del Notaio incaricato, che eleverà relativo verbale, entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei delegati.

Saranno considerate valide ai fini dello scrutinio tutte le buste chiuse e/o non lacerate pervenute al Notaio incaricato entro e non oltre il 10° giorno precedente la data fissata per lo scrutinio.

All'inizio dello scrutinio il Notaio incaricato e gli scrutatori dovranno essere in possesso di:

- tutte le buste di votazione pervenute al Notaio incaricato;
- le buste non recapitate e ritornate al Fondo Pensione;
- l'elenco degli aventi diritto al voto, fornito dal Fondo Pensione;
- elenco delle raccomandate spedite dalla Società incaricata e dal Fondo Pensione;

congruo numero di moduli per segnare i voti di preferenza;

Gli scrutatori, alla presenza del Notaio incaricato, procederanno allo scrutinio secondo i seguenti adempimenti da effettuare in successione:

- A.** determinazione del numero di buste restituite e, senza procedere all'apertura delle buste, verifica a campione di chi ha votato, mediante controllo del nominativo del votante sull'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Fondo Pensione;
- B.** rilevazione di quali buste non siano da scrutinare perché pervenute fuori termine o aperte o danneggiate o non conformi;
- C.** oscuramento del numero di matricola su tutte le buste pervenute nei termini e quindi da scrutinare;
- D.** apertura delle buste oscurate e loro separazione dalle schede;
- E.** scrutinio dei voti per ciascun nominativo.

Ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui alla lett. **D.** il Notaio incaricato ripartirà, a proprio criterio, tra gli scrutatori le buste oscurate da scrutinare.

9. VALIDITA' DEL VOTO ESPRESSO

Saranno considerati validi unicamente i voti apposti sulla scheda predisposta dall'Amministrazione del Fondo in conformità all'allegato modello.

L'utilizzo di schede elettorali o buste non conformi comporta la nullità del voto espresso.

Il voto si esprimerà mediante crocetta da apporre a fianco dell'intestazione di una sola lista.

Saranno considerate valide soltanto le schede che avranno un solo voto ad una sola lista.

Schede con l'indicazione di voto a due o più liste verranno considerate nulle. Qualora risultino più schede votate inserite nella stessa busta queste saranno considerate nulle.

Eventuali ulteriori elementi apposti sulla scheda, potenzialmente identificativi del votante (quali, ad esempio, firma o timbro dell'agenzia), rendono nullo il voto espresso.

La validità dei voti espressi in modo equivoco è demandata agli scrutatori, sentito il Notaio incaricato.

10. ASSEGNAZIONE DEI VOTI ESPRESSI

L'elezione dei delegati avviene nella seguente maniera.

- 10.1 Si determina il numero complessivo dei voti espressi.
- 10.2 Si determina la percentuale di voti assegnata a ciascuna lista calcolandola sul rapporto tra la totalità dei voti espressi ed i voti attribuiti alla lista stessa.
- 10.3 Sulla base di tale percentuale si assegna un numero di delegati eletti per ciascuna lista mantenendo il rapporto 2 iscritti 1 pensionato.
- 10.4 Se le tre cifre decimali della percentuale risultano superiori a 500 si assegna un delegato in più rispetto al numero posizionato prima delle cifre decimali. Esempio: dalla percentuale 1,000 fino a 1,500 si assegna 1 posto, dalla percentuale 1,501 fino a 1,999 si assegnano 2 posti.
- 10.5 Per ciascuna lista che ha diritto almeno ad un eletto sono eletti Delegati un numero di Delegati pari al numero complessivo assegnato partendo dal primo della lista ed a seguire fino al completamento del numero assegnato.
- 10.6 Per l'assegnazione dei posti tra iscritti e pensionati deve essere mantenuto il rapporto 2 iscritti 1 pensionato. Nel caso che il numero degli eletti per ciascuna lista non sia multiplo di tre, per la parte residua al multiplo di tre si assegna prima un posto all'iscritto e poi al pensionato.
- 10.7 Se non si raggiunge il numero di 24 delegati il rapporto complessivo di 16 iscritti ed 8 pensionati viene ristabilito assegnando il delegato mancante alla lista con decimali arrotondati per difetto di valore più alto (vedi esempi 1 e 3). L'eventuale secondo delegato mancante viene assegnato alla lista con decimali arrotondati per difetto con il secondo valore più alto. In caso di due o più liste a parità di decimali i delegati mancanti vengono assegnati con estrazione a sorte.

I primi dei non eletti di ciascuna lista sostituiranno gli eletti della lista stessa in caso di decadenza della carica di Delegato effettivo.

ESEMPI:

Esempio n. 1

| | Lista n. 1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 | Lista n. 4 | Totali |
|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 9.1 Voti assegnati | 3.500 | 1.800 | 650 | 300 | 6.250 |
| 9.2 Percentuale sui voti espressi | 56,000 | 28,800 | 10,400 | 4,800 | 100 |
| 9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare | 13,440 | 6,912 | 2,496 | 1,152 | 24 |
| 9.4 Posti da assegnare | 13 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| Iscritti | 9 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Pensionati | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |

Esempio n. 2

| | Lista n. 1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 | Lista n. 4 | Totali |
|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 9.1 Voti assegnati | 3.500 | 1.000 | 650 | 0 | 5.150 |
| 9.2 Percentuale sui voti espressi | 67,961 | 19,417 | 12,621 | 0,000 | 100 |
| 9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare | 16,311 | 4,660 | 3,029 | 0,000 | 24 |
| 9.4 Posti da assegnare | 16 | 5 | 3 | 0 | 24 |
| Iscritti | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| Pensionati | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |

Esempio n. 3

| | Lista n. 1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 | Lista n. 4 | Totali |
|--|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 9.1 Voti assegnati | 4.100 | 310 | 300 | 250 | 4.960 |
| 9.2 Percentuale sui voti espressi | 82,661 | 6,250 | 6,048 | 5,040 | 100 |
| 9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare | 19,839 | 1,500 | 1,452 | 1,210 | 24 |
| 9.4 Posti da assegnare | 20 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Iscritti | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Pensionati | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |

Esempio n. 4

| | Lista n. 1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 | Lista n. 4 | Totali |
|--|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 9.1 Voti assegnati | 4.100 | 420 | 0 | 0 | 4.520 |
| 9.2 Percentuale sui voti espressi | 90,708 | 9,292 | 0,000 | 0,000 | 100 |
| 9.3 Percentuale sui 24 posti da assegnare | 21,770 | 2,230 | 0,000 | 0,000 | 24 |
| 9.4 Posti da assegnare | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Iscritti | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Pensionati | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |

11. CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

Ultimate le operazioni, tutte le schede scrutinate (comprese quelle riconosciute non valide), le buste, la copia degli elenchi delle raccomandate, gli elenchi degli aventi diritto al voto, le schede utilizzate per il conteggio delle preferenze, le buste pervenute fuori termine e non scrutinate, nonché quant'altro il Notaio incaricato e gli scrutatori riterranno opportuno, verranno rinchiusi e sigillati in appositi contenitori e consegnati all'Amministrazione del Fondo pensione che ne curerà la custodia

12. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Il Notaio incaricato, preso atto delle comunicazioni effettuate dagli scrutatori circa l'esito dello scrutinio e, quindi, dei voti assegnati a ciascuna lista ed a quanto disciplinato al punto 10, farà risultare dal verbale l'elenco dei nominativi eletti come "delegati" nell'assemblea (16 agenti e/o prosecutori volontari e 8 pensionati) segnalando nel verbale stesso le liste che hanno eletto almeno un delegato al fine di individuare i nominativi per eventuali subentri in caso dimancata accettazione dell'incarico o di successiva decadenza.

I nominativi risultati eletti saranno avvisati dell'esito dell'elezione dagli uffici del Fondo a mezzo telegramma entro 5 giorni dallo spoglio e dovranno accettare l'incarico entro 10 giorni. L'assenza della comunicazione di accettazione entro i termini sopra descritti comporta la decadenza dall'incarico e la sostituzione con il primo dei non eletti nell'ambito della lista cui apparteneva il nominativo non accettante.

La verifica dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico sarà successivamente effettuata dall'Assemblea dei delegati.